



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 23.09.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: approvazione convenzione, tra ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila e USRA, per screening mediante test immuno – sierologici nonché test molecolari (tamponi faringei), su base volontaria, occorrenti all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i

requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Dato atto della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di emergenza internazionale;

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge del 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 convertito con modificazioni dalla Legge 05/03/2020";

Dato atto della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il numero di casi sul territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 di attuazione del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza negli ambienti di lavoro e le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;

Vista la Circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n. 11715 del 03/04/2020;

Premesso che:

- il D.Lgs. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro e individua, attraverso lo strumento della prevenzione, il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- i soggetti datoriali hanno facoltà di procedere alla realizzazione di percorsi che garantiscano la completa informazione ai dipendenti tramite i medici del lavoro e che tali percorsi devono svilupparsi analogamente al programma di screening regionale in termini di completezza del percorso, ripetitività per i soggetti risultati negativi all'esame sierologico standard e tampone orofaringeo per individuazione della presenza del virus;

- nell'ambito dei percorsi di cui sopra, i soggetti datoriali possono richiedere alle aziende sanitarie l'esecuzione di prestazioni di laboratorio analisi e/o virologia nell'ambito della prevenzione della diffusione dell'infezione covid-19, in favore dei propri dipendenti;

Considerato che con nota prot. 0008251 del 25.08.2020 l'USRA ha chiesto alla Direzione Generale della ASL 1 Abruzzo le modalità di attivazione di una convenzione, nell'ambito delle attività di prevenzione e di sicurezza legate alla pandemia del virus Sars Cov 2, per effettuare test sierologici e tamponi al personale in servizio;

Considerato che l'attivazione del richiesto protocollo di intesa si rende necessario per consentire all'USRA di coniugare l'indispensabile tutela della salute del personale tutto con le esigenze di programmazione e gestione degli stessi;

Tenuto conto che la ASL 1 Abruzzo rappresenta un ente pubblico che per la sua specifica natura è in grado di garantire l'impiego di mezzi, strumenti e personale idoneo e qualificato, l'esecuzione di esami diagnostici complessi finalizzati a individuare la presenza del virus Sars Cov 2, nel rispetto della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in corso;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1574 del 16 settembre 2020, immediatamente esecutiva, con cui la ASL 1 Abruzzo ha preso atto della richiesta dell'USRA ed ha approvato ed autorizzato la stipula dello schema di Convenzione (Allegato 1);

Ritenuto pertanto che si possa procedere all'approvazione e stipula dell'atto di Convenzione con la ASL n. 1 Abruzzo, come da schema allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto, per l'effettuazione di screening mediante test immuno-sierologici nonché test-molecolari (tamponi faringei) su base volontaria, con validità annuale dalla data di sottoscrizione;

Dato atto che per gli oneri relativi alla Convenzione di cui trattasi si ritiene di impegnare un importo stimato di € 20.000,00 a valere sulle risorse previste dal "Contributo Ministero dell'Interno – Spese funzionamento USRA Annualità 2020" giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della deliberazione del Direttore Generale n. 1574 del 16 settembre 2020, immediatamente esecutiva, con cui la ASL 1 Abruzzo ha riscontrato la richiesta dell'USRA ed ha approvato ed autorizzato la stipula dello schema di Convenzione (Allegato 1);
2. di approvare e autorizzare la stipula dell'atto di Convenzione con la ASL n. 1 Abruzzo, come da schema allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto, per l'effettuazione di screening mediante test immuno-sierologici nonché test-molecolari (tamponi faringei) su base volontaria, con validità annuale dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che per la copertura finanziaria degli oneri relativi alla Convenzione di cui trattasi si ritiene di impegnare un importo stimato di € 20.000,00 a valere sulle risorse previste dal "Contributo Ministero dell'Interno – Spese funzionamento USRA

Annualità 2020” giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità

4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione e dell'allegata Convenzione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 23 settembre 2020

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

